



Comunicato Ufficiale n. 74 del 29/06/2018

Stagione Sportiva 2017/2018

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2908
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	2908
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	2909
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	2909
3.2. SEGRETERIA.....	2909
3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI.....	2909
3.2.2. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO	2914
3.2.3. GRADUATORIE CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE	2915
3.2.4. CHISURA TEMPORANEA PORTALE SOCIETA LND.IT	2916
3.2.5. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI.....	2916
3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO	2917
PROCEDURE DI TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STAGIONE SPORTIVA 2018/19.....	2918
CALCIO FEMMINILE	2918
CHISURA TEMPORANEA PORTALE SOCIETA LND.IT	2918
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	2919
5. RISULTATI	2919
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	2920
7. ERRATA CORRIGE	2932
8. ALLEGATI	2932
9. CALENDARIO GARE	2932

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

facebook: [@LNDtoscana](https://www.facebook.com/LNDtoscana)

Segreteria	tel.0556521416 - 410	fax 0557472707	Calcio a 5	tel.0556521431	
Amministrazione	tel.0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Calcio Femminile	tel.0556521432	
Tesseramento	tel.0556521419 - 420	fax 0557472708	Segreteria S.G.S.	tel.0556521444	fax 0556540787
Affari generali	tel.0556521400 - 401		Agonistica S.G.S.	tel.0556521415	fax 0557472707
Impianti sportivi	tel.0556521421		Giudice sportivo	tel.0556521417 - 418	fax 0557472709
Tesseramento tecnici	tel.0556521411		Tribunale Federale e Corte appello sportiva territoriale		fax 0557472710

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. COMUNICATO UFFICIALE N° 346

Estratto del Comunicato Ufficiale N° 346

Si comunicano i nominativi delle Società e dei Dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, insigniti delle Benemerenze assegnate nel corso della cerimonia svoltasi a Roma il 23 giugno 2018.

SOCIETA' CON 50 ANNI DI ATTIVITA'

Lega Nazionale Dilettanti

A.C. SAN MINIATO A.S.D.
U.S.D. FULGOR CASTELFRANCO
A.C.D. AMIATA

DIRIGENTI FEDERALI 20 ANNI

Lega Nazionali Dilettanti

GIANNERINI ROSSANO	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE D.P. GROSSETO
PASQUALETTI PAOLO	DELEGATO PROVINCIALE D.P. LIVORNO

DIRIGENTI SOCIETA' 20 ANNI

Lega Nazionali Dilettanti

CICCONE COSIMO	VICE PRESIDENTE U.S.D. AUDACE LEGNAIA
TREGHINI MARCO	PRESIDENTE G.S. OLMOPONTE AREZZO
BATTAGLIA ROBERTO	SEGRETARIO U.S.D. MOLAZZANA
SISTI ANDREA	DIRIGENTE U.S.D. MONZONE 1926
ROMANI EUGENIO OSVALDO	PRESIDENTE U.C. GIOVANI VIA NOVA B.P.
MEMOLI ANTONIO	DIRIGENTE A.S.D. CHIESANUOVA 1975

SOCIETA' CON 50 ANNI DI ATTIVITA'

Settore Giovanile e Scolastico

U.S. SALES A.S.D.

DIRIGENTI FEDERALI 20 ANNI

Settore Giovanile e Scolastico

PAPINI VINICIO
SANTAMARIA PAOLO (alla memoria)

DIRIGENTI SOCIETA' 20 ANNI

Settore Giovanile e Scolastico

GIANFALDONI ROBERTO	U.S.D. S. VINCENZO
PAPA ANTONIO	A.S. SAURORISPESCIA DILETTANT.
PEDRESCHI FRANCO	U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SCSD

2.1. ALLEGATI

- Circolare n. 77 – modalità e procedure in ordine alla variazione di attività art. 118 2018/2019
- Comunicato Ufficiale n. 111 Risultati gare di finale fase nazionale Campionati Juniores, Primavera e Coppa Italia regionale, decisioni del GS
- Comunicato Ufficiale n. 351- beach soccer proroga termini iscrizione Campionato Nazionale Femminile Serie A 2018

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2018/2019, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

- ⇒ ECCELLENZA
- ⇒ PROMOZIONE
- ⇒ PRIMA CATEGORIA
- ⇒ SECONDA CATEGORIA
- ⇒ TERZA CATEGORIA
- ⇒ JUNIORES REGIONALI
- ⇒ JUNIORES PROVINCIALI
- ⇒ CALCIO A 5 SERIE C1
- ⇒ CALCIO A 5 SERIE C2
- ⇒ CALCIO A 5 SERIE D
- ⇒ CALCIO A 5 JUNIORES
- ⇒ CALCIO A 5 FEMMINILE
- ⇒ CALCIO FEMMINILE SERIE C
- ⇒ CALCIO FEMMINILE SERIE D
- ⇒ CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
- ⇒ ALLIEVI REGIONALI
- ⇒ GIOVANISSIMI REGIONALI

MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito **www.Ind.it** (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un'apposita applicazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per il **9 LUGLIO 2018**. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e l'ammontare del proprio saldo.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "*rendi definitivo il documento*" e apparirà la dizione "*documento convalidato*". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito Cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.).

**I MODULI COMPILATI ON-LINE
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI
IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE**

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell'impianto di gioco
da parte dell'Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante
e dei Delegati alla firma)

**NEL MODELLO DELL'ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL
CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA**

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà all'arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.

L'iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:

ECCELLENZA	9 a 17 LUGLIO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	27 LUGLIO 2018
PROMOZIONE	9 a 17 LUGLIO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	27 LUGLIO 2018
PRIMA CATEGORIA	9 a 20 LUGLIO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	30 LUGLIO 2018
SECONDA CATEGORIA	9 a 21 LUGLIO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	31 LUGLIO 2018
TERZA CATEGORIA	9 LUGLIO a 22 AGOSTO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	31 AGOSTO 2018
JUNIORES REGIONALI	9 a 21 LUGLIO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	31 LUGLIO 2018
JUNIORES PROVINCIALI	9 LUGLIO a 22 AGOSTO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	31 AGOSTO 2018
CALCIO A 5 – SERIE C1	9 a 21 LUGLIO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	31 LUGLIO 2018

CALCIO A 5 – SERIE C2	9 a 21 LUGLIO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	31 LUGLIO 2018

CALCIO A 5 – SERIE D	9 LUGLIO a 31 AGOSTO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	8 SETTEMBRE 2018

CALCIO A 5 – UNDER 21	9 LUGLIO a 6 SETTEMBRE 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	12 SETTEMBRE 2018

CALCIO A 5 – UNDER 19	9 LUGLIO a 6 SETTEMBRE 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	12 SETTEMBRE 2018

CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE	9 LUGLIO a 29 AGOSTO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	8 SETTEMBRE 2018

CALCIO FEMMINILE – SERIE C	9 LUGLIO a 29 AGOSTO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	8 SETTEMBRE 2018

CALCIO FEMMINILE – SERIE D	9 LUGLIO a 29 AGOSTO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	8 SETTEMBRE 2018

CALCIO FEMMINILE – PRIMAVERA/JUNIORES	9 LUGLIO a 29 AGOSTO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	8 SETTEMBRE 2018

ALLIEVI REGIONALI	9 a 21 LUGLIO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	31 LUGLIO 2018

GIOVANISSIMI REGIONALI	9 a 21 LUGLIO 2018
Ai fini della validità dell'iscrizione, (non fa fede la data di spedizione) il plico cartaceo dovrà pervenire entro:	31 LUGLIO 2018

Gli oneri relativi alle iscrizioni ai Campionati verranno comunicati con prossimo C.U.

3.2.2. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO



DIFFERENTE PER FORZA, DAL 1959

Lunedì 11 giugno 2018, nella sala Valitutti del Centro Tecnico di Coverciano, il presidente del CRT Paolo Mangini e il Presidente della FBCC Matteo Spanò, hanno presentato il progetto e firmato la nuova convenzione per la stagione sportiva 2018/2019, rinnovando l'accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio.

L'iniziativa offre varie opportunità: dal sostegno per l'iscrizione ai campionati e per le spese del settore giovanile, compreso l'acquisto di materiale tecnico ed attrezzature sportive, al finanziamento di spese per l'acquisto di defibrillatori e per quelle relative ad interventi di manutenzione impiantistica.

Ogni Società potrà richiedere, nello specifico, un finanziamento di 1.000 euro, rimborsabili fino a 24 mesi, per l'acquisto di defibrillatori e di 10 mila euro per l'iscrizione ai campionati o le spese del settore giovanile, rimborsabili entro il 31/05 dell'anno successivo. Per quanto riguarda, invece, il finanziamento di interventi di manutenzione degli impianti, ogni società potrà richiedere un mutuo di importo non superiore a 20 mila euro, rimborsabile a 36 o 60 mesi. Tra le novità di quest'anno vi è anche la possibilità di usufruire di un finanziamento ad hoc per l'acquisto di materiale tecnico-sportivo.

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le 282 filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell'area di competenza.

Di seguito l'elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.

	B C C	Referente	recapito	mail
1	Banca Alta Toscana	Sauro Lazzarin	0573 7070313	fdi@bat.bcc.it
2	Anghiari e Stia	Daniele Cavalli	0575 787653 335 1354134	d.cavalli@bccas.it
3	Banco Fiorentino	Francesco Pistelli	055 8830784	francesco.pistelli@bancofiorentino.it
4	Chianti Banca	Alessandro Carli	329 0588771	alessandrocarli@chiantibanca.it
5	Cras Chianciano T. -Sovicille-Costa E.	Luca Pietrantoni	0577 397333 334 6048886	pietrantoni@cras.it
6	Elba	Piero Paolini	0565 944072	p.paolini@bancaelba.it
7	Pescia e Cascina	Francesco Pellegrini	0572 459543	francesco.pellegrini@bpc.bcc.it
8	Pontassieve	Gianluca Corsi	335 7696815	g.corsi@pontassieve.bcc.it
9	Banca TEMA	Franco Ferrari	0564 438249	franco.ferrari@bancatema.bcc.it
10	Valdarno	Alice Forzini	055 9137231	alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
11	Valdarno F.no-Cascia di Reggello	Leonardo Vannucci	345 2485487	l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it
12	Valdichiana - Montepulciano	Enrico Zagari	0578 230763 334 6193938	enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
13	Versilia Lunigiana e Garf.	Giovanni Cesarano	0584 737359 335 6501735	giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it
14	Vival Banca	Francesco Paolini	0572 285645	f.paolini@creditovaldinievole.bcc.it

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti delle singole BCC

3.2.3. GRADUATORIE CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE

A seguito di verifica effettuata in base all'osservazione presentata nei termini stabiliti dalla Società Ponsacco 1920 SSD ARL relativamente alla graduatoria secondaria categoria Allievi Regionali, si riportano di seguito le graduatorie definitive:

ALLIEVI REGIONALI

Graduatoria prioritaria:

Società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2017/2018) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili:

Prov.	Denominazione della Società	Punteggio	c.c.
PTA/13	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D.	9,20	11,50
LUA/16	FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D.	21,90	21,90
FIB/14	ATLETICA CASTELLO A.S.D.	20,30	23,42
FIC/14	AUDACE GALLUZZO A.S.D. S.S.	25,00	28,85
FIA/14	RIGNANESE U.S.D.	28,10	32,42
PIA/16	PISAOVEST AURORA SPORTING A.S.D.	34,10	34,10
GRA/13	GIOVANILE AMIATA A.C.D.	31,60	39,50
ARA/12	CASTIGLIONESE A.S.D. U.S.	30,80	42,00
LIA/14	SPORTING CECINA 1929 A.C.	41,90	48,35
POA/15	90 A.S.D. POL.	50,30	53,89

Squadre seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2017/2018) aventi punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), fino alla concorrenza dei posti disponibili:

Prov.	Denominazione della Società	Punteggio	c.c.
SIA/12	SINALUNGHESE A.S.D. U.C.	14,60	19,91
LIA/14	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	25,60	29,54
PIA/16	PONSACCO 1920 SSD ARL	30,50	30,50
LUA/16	AULLESE 1919 A.S.D.	33,30	33,30
FIC/14	PONZANO POL.	33,70	42,13
ARA/12	ATLETICO LEVANE LEONA A.S.D.	37,60	51,27
FIB/14	LAURENZIANA A.S.D.	44,90	51,81
PTA/13	GIOVANI VIA NOVA B.P. U.C.D.	43,00	53,75
FIA/14	LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D.	53,30	61,50
POA/15	PRATO NORD A.S.D. POL.	60,20	64,50

3.2.4. CHISURA TEMPORANEA PORTALE SOCIETA LND.IT

A partire dalle ore 11.00 del 25 giugno 2018 fino alle ore 9.00 del 1 luglio 2018, il portale società all'indirizzo <https://iscrizioni.lnd.it/> risulterà chiuso per consentire gli adempimenti di chiusura e apertura della nuova stagione sportiva 2018-2019.

Si invitano pertanto le Società a provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti entro tale termine al fine di poter effettuare le procedure di tesseramento per la stagione 2018/2019 a partire dal 1 luglio 2018.

Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie presso B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1:

IBAN IT08 Z 08736 02801 000 000 600169

Causale Ricarica portafoglio Società (numero matricola)

3.2.5. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI

Ricordando l'importanza del defibrillatore e della relativa manutenzione, si invitano tutte le Società a fare le opportune e necessarie verifiche in merito alla funzionalità del defibrillatore ubicato all'interno del proprio impianto sportivo.

A tal proposito si ricorda che era pervenuta a questo Comitato Regionale una proposta specifica dedicata alle Società affiliate al Comitato Regionale Toscana, senza nessun obbligo di adesione, allegata al C.U. n.68 del 31/05/2018.

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI

MODALITA' DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata.

Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:

- ° Certificato rilasciato da Istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;
- ° Documento identificativo del calciatore;
- ° Documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale;
- ° Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:

- ° Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
- ° Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad assicurare l'acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il tesseramento.

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto dall'art.19, si segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte della FIFA.

PROCEDURE DI TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STAGIONE SPORTIVA 2018/19

In allegato al presente C.U. è disponibile prospetto riepilogativo relativo alle procedure di tesseramento dei calciatori minori stranieri per la stagione sportiva 2018/2019.

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il “Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”.

CALCIO FEMMINILE

COMUNICAZIONI

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio 366 5414284

Tel. 055 6521432 _ FAX 055 7472707

RIUNIONE SOCIETA'

Il giorno **14 luglio** p.v. (sabato), alle ore **9.30** è indetta una riunione per programmare la Coppa Toscana per le categorie: Serie C/Eccellenza, Serie D/Promozione, Juniores.

La stessa si terrà presso la sezione A.I.A. di Firenze, via G. D'Annunzio 138 Firenze.

CHISURA TEMPORANEA PORTALE SOCIETA LND.IT

A partire **dalle ore 11.00 del 25 giugno 2018 fino alle ore 9.00 del 1 luglio 2018**, il portale società all'indirizzo <https://iscrizioni.lnd.it/> risulterà chiuso per consentire gli adempimenti di chiusura e apertura della nuova stagione sportiva 2018-2019.

Si invitano pertanto le Società a provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti entro tale termine al fine di poter effettuare le procedure di tesseramento per la stagione 2018/2019 a partire dal 1 luglio 2018.

Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie presso B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1:

IBAN IT08 Z 08736 02801 000 000 600169

Causale Ricarica portafoglio Società (numero matricola)

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE

In allegato al presente C.U. si riporta C.U. N° 124 del 28 giugno 2018 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riguardante i risultati delle gare di Finale Nazionale Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o Puro Settore.

RIUNIONE SOCIETA' CALCIO A CINQUE CON SETTORE GIOVANILE

Si comunica che giovedì 5 luglio p.v. alle ore 18,30 si terrà una riunione con le Società di Calcio a Cinque che svolgono attività di Calcio a Cinque presso la sede di questo Comitato Regionale, con il seguente ordine del giorno:

- Attività di Base (Scuole Calcio a Cinque, attività Esordienti)
- Attività Giovanissimi e Allievi

Si raccomanda la partecipazione al fine di poter programmare al meglio l'attività per la prossima stagione sportiva.

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Raffaello	Niccolai	Vice-Presidente
Avv. Gabriele	Lenzi	Componente

Con L' assistenza alla **segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **22 Giugno 2018 alle ore 17.00 e seguenti** assumendo le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

29 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di

- **Bertelloni Luca, Calciatore, per la contestata violazione dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione all'art. 22, commi 2 e 6, ed all'art. 10, c. 6, del C.G.S.;**
- **Pedonese Roberto, Dirigente, al quale viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F. con riferimento all'art. 22, commi 2 e 6, ed all'art. 10, c. 6, del C.G.S.;**
- **la Società U.S.D. Pietrasanta Calcio 1911, per la quale i due soggetti indicati risultavano tesserati all'epoca dei fatti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, c. 2, del C.G.S..**

Il G.S. Territoriale della Toscana, nell'esaminare il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Camaiore Calcio in ordine all'esito della gara di Coppa Italia, Eccellenza e Promozione, che vedeva detta Società opposta, in data 20/9/2017, alla Società U.S.D. Pietrasanta, rilevava che ad essa aveva partecipato in maniera irregolare, nella squadra della Società Pietrasanta, il Calciatore Bertelloni Luca che non aveva scontato per intero la sanzione della squalifica **per due giornate**, inflitagli con il C.U. n.19/2016 in data 6/10/2016, una per espulsione diretta ed una per somma di ammonizioni.

In conseguenza di ciò, accogliendo il reclamo, assumeva ai sensi dell'art. 17/5 del C.G.S. il provvedimento disciplinare della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Società Pietrasanta Calcio, infliggeva al Calciatore Bertelloni **una ulteriore** giornata di squalifica, come da C.U. n. 17 del 5.10.2017.

Il G.S., avendo rilevato che il Calciatore non aveva scontato per intero la squalifica comminatagli, inviava gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di propria competenza.

La Procura Federale, acquisita la necessaria documentazione, ha disposto il deferimento contestando ai soggetti interessati, a causa della irregolare partecipazione del Bertelloni alla gara di Coppa Italia disputata in data 3/9/2017, le violazioni indicate in epigrafe.

Questo lo svolgersi della vicenda come ricostruita dal Tribunale nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Il Calciatore Alinari, veniva sanzionato con il C.U. 19/2016, in data 6/10/2016, con la squalifica per due giornate scontandone unicamente una, per non aver partecipato alla gara di Coppa Italia disputata in data 19/10/2016 dalla Società Camaiore, per la quale era a quel momento tesserato, contro la Società Seravezza Pozzi Calcio.

In quell'occasione la Società Camaiore era sconfitta venendo quindi eliminata dalla competizione Coppa Italia Eccellenza e Promozione della Stagione Sportiva 2016/2017.

Al termine della medesima Stagione il Calciatore veniva tesserato per l'U.S.D. Pietrasanta Calcio 1911 prendendo parte, per detta Società, alle gare della Coppa Italia Eccellenza e Promozione della Stagione 2017/2018, precisamente a quelle disputate nelle date 3 e 28 settembre 2017

Il G.S.T. della Toscana, nell'esaminare, come sopra detto per altri motivi, gli atti della gara disputata in data 28/9/2017 ha rilevato l'irregolare partecipazione ad essa del Bertelloni sanzionandola con la squalifica per una **ulteriore** giornata di gara come riportato in premessa la cui applicazione decorre ovviamente in data successiva al 6/10/2017, data di pubblicazione del relativo C. U..

Da qui l'invio degli atti alla Procura Federale ed il conseguente deferimento per il cui esame le parti venivano convocate, una prima volta, per il giorno 1 giugno u.s., e una seconda – a causa di un errore formale compiuto nella convocazione precedente, per la data odierna, 22.6.2018.

La prima convocazione si è conclusa con la restituzione, in data 30 maggio c.a., da parte del competente Ufficio postale, del relativo plico raccomandato recante la dicitura di compiuta giacenza.

La seconda convocazione è stata effettuata in via telematica una prima volta, in data 19/5/2018 alle ore 19,10 e, non avendo avuto notizia dell'avvenuta ricezione, ripetuta alle ore 9,45 del giorno 24/5/2018.

La ricezione di quest'ultima veniva confermata per le vie brevi da un Dirigente della Società Pietrasanta Calcio 1911.

All'odierna riunione non è presente alcuno dei tesserati deferiti nè il legale rappresentante della Società.

La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo.

In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore Federale, rilevato che la violazione emerge in modo determinante dalla documentazione acquisita dall'Ufficio, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:

- a Bertelloni Luca, la squalifica per 2 (due) giornate di gara;
- a Pedonese Roberto, l'inibizione per giorni 40 (quaranta);
- alla Società U.S.D., l'ammenda di € 700,00 (settecento) oltre la penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel corso della stagione 2018/2019.

Non essendo stata prodotto alcun atto a difesa, chiuso il dibattimento, il Collegio decide.

Il caso di specie è regolato da quanto disposto dagli articoli 19, comma 11.1, e 22, c. 6, del C.G.S. i quali prevedono: il primo, che le sanzioni inflitte a seguito di gare disputate nell'ambito di Coppe debbono esser scontate nelle rispettive competizioni; il secondo che le sanzioni che non vengono scontate per l'intero nel corso di una stagione vadano scontate, per il solo residuo, nell'ambito della stagione successiva anche se il calciatore ha cambiato società.

Il Bertelloni, tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 per la Società Camaiole Calcio A.S.D., veniva squalificato per due giornate nell'ambito della gara di Coppa Italia disputata il 28/9/2016 (C.U. n.19/2016), scontandone solo una non partecipando,

come sopra detto, alla gara del giorno 19/10/2016.

La Società Camaiole veniva, nella medesima data, eliminata per cui il Calciatore non scontava la residua giornata di squalifica che, per effetto dell'eliminazione dalla competizione della squadra, avrebbe dovuto essere scontata nelle gare di Coppa Italia della stagione successiva (2017/2018).

Senonchè il Bertelloni, nel frattempo trasferito alla Società Pietrasanta, ha partecipato alle prime due giornate delle gare della Coppa Italia con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'art. 22, c. 6, sopra richiamato.

Il Dirigente Accompagnatore ha, a sua volta, violato il disposto dell'art. 61 delle N.O.I.F. attestando, con la sottoscrizione della lista di gara, la regolarità della posizione dei calciatori ad essa partecipanti, legittimando in tal modo la posizione del Bertelloni, di fatto irregolare.

Il comportamento dei due tesserati coinvolge inoltre la Società U.S.D. Pietrasanta Calcio 1911 a titolo di responsabilità oggettiva, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, del C.G.S..

Da quanto sopra è evidente che il deferimento è fondato e quindi da accogliere con conseguente applicazione delle sanzioni previste dai casi di specie.

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:

- a Bertelloni Luca, la squalifica per 2 (due) giornate di gara;
- a Pedonese Roberto, l'inibizione per giorni 40 (quaranta);
- alla Società U.S.D., l'ammenda di € 700,00 (settecento) oltre la penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel corso della stagione 2018/2019.

30/ P / - Deferimento della Procura Federale a carico della Società A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore 1965, in applicazione del disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, conseguente al comportamento tenuto, nel corso del Campionato del S.G.S. "Giovanissimi Regionali 2002" della stagione 2016/2017, dal Presidente e da alcuni Tesserati.

Il deferimento posto all'esame del Collegio scaturisce dal mancato adempimento della Società A.S.D. Capezzano Pianore all'accordo intervenuto tra detta Società e la Procura Federale in applicazione dell'art. 32 sexies del C.G.S., per la contestata violazione dell'art. 1 bis del C.G.S., in relazione all'art. 40, c. 3, delle N.O.I.F..

Infatti, con provvedimento n.325/pf17, in data 31/1/2018, veniva addebitata alla Società, al suo Presidente, al Calciatore ed ai Dirigenti accompagnatori l'omessa vigilanza in ordine al tesseramento del Calciatore, minore di anni sedici, Frey Daniel Nicolas, avvenuto in violazione della vigente normativa federale.

Notificato l'avviso di conclusione delle indagini i deferiti, con la sola eccezione del Calciatore Frey, oggetto di specifico procedimento sfociato nella decisione emessa da questo Tribunale pubblicata con il C.U. n. 58/2018, chiedevano ed ottenevano di definire il contesto, anticipatamente, ricorrendo a quanto previsto dall'art. 32 sexies del C.G.S..

Il verbale di accordo veniva ratificato e pubblicato sul C.U. N. 134/AA della FIGC in data 16/2/2018.

Trascorso il termine di 30 giorni da detta data senza che la Società adempisse all'impegno di corrispondere l'importo dell'ammenda pecuniaria concordato entro il previsto termine di gg. 30, la FIGC, con provvedimento pubblicato in data 10/4/2018 (C.U. n.160/AA), ha dichiarato risolto l'accordo dando mandato alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Conseguentemente l'Organo requirente ha trasmesso gli atti a questo Tribunale instaurando, ex novo, il provvedimento disciplinare nei confronti dell'A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore 1965.

Convocate, dopo aver avuto certezza dell'avvenuta comunicazione di conclusione delle indagini, le parti per la data odierna si dà atto della presenza:

- della Società deferita in persona del legale rappresentante, Signor Coli Ivo, Presidente;
- della Procura Federale per il tramite del Sostituto Procuratore Avvocato Tullio Cristaudo.

Il rappresentante della Procura, riaffermata la responsabilità della Società quale emerge dall'istruttoria compiuta in ordine agli accadimenti all'origine dell'indagine, non contestata da alcuno dei tesserati deferiti, rilevato il comportamento omissivo della Società che, dopo averlo sottoscritto, non ha adempiuto all'accordo, chiede l'applicazione alla Società Capezzano Pianore dell'ammenda nella misura di € 600,00

(seicento) oltre punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel corso della prossima stagione agonistica.

Il Presidente della Società, riportandosi a quanto ha fatto oggetto di memoria tempestivamente depositata, chiede che la sanzione venga irrogata nella misura patteggiata con la Procura Federale.

Sostiene la richiesta con il giustificare il comportamento della propria assistita con la non dimestichezza della Società con i Comunicati Ufficiali nazionali ed anche nel convincimento da parte della stessa di dovere ricevere specifica richiesta di adempimento.

Chiuso il dibattito questa la decisione che il Tribunale assume.

Come previsto dal comma 2 dell'art. 32 sexties del C.G.S. l'accordo intervenuto tra la Procura Federale e la Società è decaduto per cui nei confronti dell'Ente si instaura il normale procedimento disciplinare in ordine al quale questo Collegio deve pronunciarsi.

Sulla violazione addebitata alla Società non sussiste alcun dubbio sia perché già ammessa in sede istruttoria, sia per quanto emerso nel corso del procedimento nei confronti del Calciatore Frey, per cui il deferimento è fondato.

Per quanto riguarda l'attività difensiva svolta il Collegio ritiene le giustificazioni addotte del tutto irrilevanti osservando che, circa la mancata lettura dei C.U. nazionali, i tesserati sono tenuti, per espresso disposto normativo, a conoscere la normativa che li riguarda e quindi anche la interpretazione che di essa forniscono gli Organi della Disciplina Sportiva, mentre, per quanto riguarda la ricezione di un invito a pagamento, si ricorda che la norma di cui al C.U. 104/2014 prevede espressamente che il pagamento delle ammende deve avvenire entro il termine di giorni trenta dalla sottoscrizione del verbale di accordo.

P.Q.M.

il Collegio, accogliendo il deferimento, determina l'ammenda a carico dell'A.S.D. C.G.C. Capezzano Pianore 1965 nell'ammontare di € 600,00 (seicento) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2018/2019.

CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE TOSCANA

la Corte Federale di appello così composto:

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Enzo	François	Componente
Dott. Riccardo	Golia	Componente

Con L'assistenza alla segreteria dei Sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 22 giugno 2018 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni :

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

126 stagione sportiva 2017/12018 Gara Gracciano – Ambra (1-0) del 13/05/2018. Campionato di I Categoria - Play Off. In C.U. n.63 del 17/05/2018 C.R.T.

Reclama in proprio il dirigente della società Ambra sig. Parigi Stefano avverso la squalifica fino al 17/10/2019 inflitta dal G.S. in quanto " *Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G. Allontanato, mentre usciva rivolgeva all'arbitro frase irrispettosa. A Fine gara, rientrava sul terreno di gioco ed afferrava l'arbitro per il lobo dell'orecchio dx girandoglielo ma senza procurargli dolore*".

Il reclamante premette che il gravame è stato introdotto al fine di precisare la sua posizione che è diversa da quanto emerge dalla decisione del G.S.

Ammette di essere entrato in campo in quanto tutta la panchina della sua squadra lo ha fatto, nega di avere offeso l'arbitro in quanto le parole pronunciate nei confronti del D.G. non avevano intenti offensivi ma soltanto di protesta per una situazione di gioco.

Per quanto riguarda il reingresso in campo sostiene di avere posto in essere tale azione unicamente per evitare situazioni di potenziale pericolo per fra calciatori.

Nega qualsiasi intento aggressivo verso l'arbitro e rileva che il tocco nei suoi confronti è derivato dalla concitazione del momento e conclude chiedendo una riduzione della sanzione.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già dedotto in prime cure, evidenziando di non avere accusato dolore dal tocco del dirigente ma soltanto un leggero fastidio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.

La versione dei fatti fornita dall'arbitro non appare passibile di interpretazione diversa da quelle già presa in considerazione dal G.S. Di converso, le tesi difensive appaiono labili e poco credibili anche in virtù del privilegio di cui gode l'assunto dell'arbitro per espressa disposizione normativa.

In particolare non convincono questo Collegio i tre punti sui quali la difesa del reclamante poggia il proprio assunto:

- 1) Il fatto che i componenti la panchina siano entrati in campo indebitamente non autorizzava il Parigi a comportarsi allo stesso modo;
- 2) Una volta allontanato dal campo il tesserato deve effettivamente abbandonare il terreno di gioco e la zona spogliatoi senza farvi rientro per alcun motivo;
- 3) L'aver comunque, dolore o non dolore, messo le mani addosso all'arbitro costituisce comunque un'azione violenta che, potenzialmente avrebbe anche potuto scaturire effetti ben più dannosi di quanto invece accaduto, specialmente se tale azione viene posta in essere in un contesto di eccitazione collettiva foriera di gestualità non controllate.

Per quanto attiene la parte sanzionatoria, ovvero la quantificazione della stessa, il Collegio ritiene eccessivo il periodo di squalifica inflitto dal G.S. e ciò in quanto, pure censurando il comportamento del tesserato Parigi Stefano, nessuna conseguenza è stata subita dall'arbitro (in particolare deve essere evidenziata l'assenza di dolore) per cui i gesti posti in essere rientrano fra quelli gravemente irrispettosi e inclini alla violenza (escludendo la stessa in senso stretto), oltre che lesivi della dignità del D.G. e di quanto dallo stesso rappresentato in campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Parigi Stefano fino al 17/07/2019. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo qualora già versata.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

123 Stagione sportiva 2017 -2018 Oggetto: C.U. n. 61 del 10.05.2018

Reclamo dell'A.s.d. Florence Sporting Club avverso la squalifica fino al 10.01.2019 (otto mesi) inflitta dal G.S.T.

Con tempestivo reclamo l'A.s.d. Florence Sporting Club ricorre avverso la squalifica fino al 10.01.2019 (otto mesi) inflitta al calciatore Cangelosi Mattia dal G.S.T., con la seguente motivazione: *"A gioco in svolgimento tirava una violenta spinta sulla schiena del D.G. in corsa, facendogli perdere l'equilibrio durante l'azione di gioco. La sanzione è stata determinata considerando il periodo di inattività ufficiale"*.

La reclamante contesta il provvedimento impugnato sostenendo la casualità dello scontro avvenuto tra il calciatore e l'arbitro, poichè entrambi, in fase di corsa, stavano seguendo l'azione nelle sue fasi di svolgimento.

Precisa, da un lato, che il calciatore, come detto in fase di corsa, mentre seguiva la traiettoria del pallone proveniente da un rilancio del portiere finiva per urtare - del tutto fortuitamente - il Direttore di gara, il quale in quel preciso momento stava indietreggiando con lo sguardo rivolto verso la porta.

Contesta, pertanto, l'entità della sanzione inflitta poichè ritenuta eccessiva, chiedendone una riduzione.

Chiede, infine, di essere ascoltato dalla Corte.

Istruito il reclamo e fissata la data di discussione, all'udienza del 22 giugno 2018, il rappresentante della società, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto, ha riconosciuto come esatta la descrizione dei fatti effettuata dall'ufficiale di gara.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento in quanto la sanzione, per i motivi di seguito indicati, appare effettivamente eccessiva, stante l'improduttività di conseguenze lesive a carico del direttore di gara e ferma comunque restando l'infondatezza della ricostruzione fattuale offerta in punto di fortuità dello scontro.

Le risultanze arbitrali, infatti, contenute negli atti ufficiali di gara (che come noto costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento dei tesserati, nonchè degli accadimenti avvenuti dentro e fuori il terreno di gioco durante lo svolgimento della gara (art. 35.1.1. C.G.S.)) appaiono chiare e dettagliate nel circostanziare l'intenzionalità del gesto da parte del Cangelosi, non lasciando spazio o adito ad una diversa interpretazione.

Da rilevare, peraltro, ad ulteriore motivo di riduzione dell'entità della sanzione, che non può ritenersi corretta ad avviso della Corte la decisione del giudice di prime cure di applicare al tesserato – in richiamo del principio di afflittività - un aumento dell'entità della sanzione in misura corrispondente al periodo di 'inattività ufficiale' (circa due mesi e mezzo), dunque negando che tale periodo, pur effettivamente scontato dal tesserato sanzionato, possa esplicare una sua effettiva e concreta efficacia sanzionatoria.

La Corte ritiene che la questione vada diversamente affrontata, effettuando un bilanciamento tra i principi in gioco: da un lato il generale principio di afflittività; dall'altro, i principi di effettività, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, che impongono di commisurare l'entità della sanzione stessa al momento in cui si è verificato l'illecito.

E' opinione della Corte che tali basilari principi – ove posti all'interno di un generale giudizio di bilanciamento dei pesi e dei contrappesi - non possano trovare compressione in ragione dell'applicazione tout court del principio di afflittività (nel caso di specie implicitamente richiamato dal Giudice di prime cure a supporto dell'aumento della sanzione), ciò in quanto si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento per i tesserati coinvolti in procedimenti disciplinari, i quali si vedrebbero sanzionare, per situazione analoghe o similari, con un diverso e più oneroso trattamento sanzionatorio in ragione dell'epoca in cui l'illecito è stato accertato.

Appare dunque evidente che tale disparità di trattamento non può ritenersi giustificata solo perché si invochi il, se pur basilare, principio dell'afflittività, anche perché è noto che durante il periodo estivo di sospensione dei campionati possono comunque essere svolte attività a carattere ufficiale (es. tornei, amichevoli, provini etc.).

In richiamo di quanto sopra, ad avviso della Corte appare dunque più equo e conforme a criteri di ragionevolezza non elidere, nel giudizio di congruità della sanzione, il periodo di sospensione dei campionati, dovendo piuttosto riconoscerli un'efficacia sanzionatoria 'mitigata', comunque del tutto svincolata, sotto il profilo meramente applicativo, dagli automatismi di determinazione della sanzione volti a reprimere i comportamenti dei tesserati con un aumento della sanzione in misura corrispondente al periodo considerato di 'inattività ufficiale'.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'A.s.d. Florence Sporting Club, riduce la squalifica inflitta al calciatore Cangelosi Gabriele al 10.11.2018 (6 mesi) e ordina non disporsi l'addebito della tassa di reclamo.

128 stagione sportiva 2017/2018 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Calcistica Dilettantistica San Polo, avverso la squalifica fino al 17/01/2019 inflitta dal G.S.T. al giocatore Galardi Mirko (C.U. n. 63 del 17/05/2018).

Con rituale e tempestivo gravame, l'Associazione Calcistica Dilettantistica San Polo adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: "A fine gara offendeva la terna arbitrale e quindi dava una manata ad un A.A. sul braccio senza procurargli alcun dolore. La sanzione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo di inattività ufficiale"; i fatti si riferiscono all'incontro casalingo disputatosi in data 13/05/2018 tra la ricorrente e la società Polisportiva TRO.CE.DO.

L'impugnante nel reclamo, pur non contestando i fatti, eccepiva che il leggero contatto con l'assistente fosse esclusivamente finalizzato a richiamare l'attenzione del medesimo senza che nel gesto fosse ravvisabile alcuna volontà lesiva.

Gli stessi esiti del contatto ("*senza procurargli dolore*") attesterebbero l'inconsistenza, anche meramente potenziale, di un ipotetico contenuto aggressivo del gesto.

Richiamava le possibili testimonianze degli altri tesserati che avrebbero potuto confermare la dinamica dei fatti così per come narrata nel reclamo e sottolineava la correttezza con cui la società aveva portato avanti, nel campionato 2017/2018, gli ideali di lealtà e correttezza propugnati dalla Federazione Gioco Calcio.

Concludeva pertanto, pur rammaricandosi di quanto accaduto, chiedendo una riduzione della squalifica ritenendo la medesima sproporzionata rispetto alla reale gravità dei fatti.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Preliminarmente deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest'Organo giudicante - per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l'ammissione di prove testimoniali; per tale ragione tutte le istanze dirette in tal senso e contenute nel reclamo non possono trovare accoglimento (ex art. 35 C.G.S.).

Nel supplemento, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, l'assistente arbitrale, al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio affinché potesse prendere conoscenza delle eccezioni mosse dalla parte reclamante, smentisce in toto tutte le censure avanzate e conferma che il giocatore si sarebbe avvicinato offendendo l'intera terna e lo avrebbe successivamente colpito con una "manata" sul braccio destro.

Sul punto, l'originario rapporto di gara fa riferimento, sia per la dinamica del fatto che per l'identificazione della persona responsabile del lancio, alle dichiarazioni dell'assistente arbitrale che, già nell'allegato, aveva descritto, con precisione, gli avvenimenti cui aveva personalmente assistito.

Cristallizzata la corretta dinamica degli eventi occorre soffermarsi sulla entità della sanzione comminata per verificarne la congruità.

Il Giudice di prime cure afferma che *"La sanzione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo di inattività ufficiale"* con ciò motivando un inasprimento della squalifica, rispetto a fattispecie analoghe sanzionate nel corso dello svolgimento dei campionati, in omaggio ad un doveroso principio di afflittività.

Tale impostazione non appare interamente condivisibile.

Pur comprendendo la logica della precisazione occorre rilevare che, in realtà, durante il periodo estivo non si fermano tutte le competizioni dell'universo F.I.G.C. bensì solo i campionati.

Pur essendo vero che i medesimi rappresentano l'obiettivo principale per le società e gli atleti occorre evidenziare che nel periodo estivo si possono svolgere iniziative di altro genere quali, per mero esempio, amichevoli, provini e tornei.

Sebbene tali iniziative, un tempo frequentissime, abbiano avuto un forte calo, nondimeno esse rappresentano un oggettivo valore ed interesse sportivo (anche solo potenziale) che non può essere interamente eliso ma che, al contrario, deve essere, almeno parzialmente computato.

In presenza dunque di squalifiche di una certa entità – che non possono dunque essere comminate a giornate (quasi mai irrogate in doppia cifra) – il Giudice Sportivo, nel determinare la sanzione finale, dovrà ponderare un fisiologico aumento che non potrà però essere equivalente all'intero periodo di *vacatio* dei campionati in quanto ciò determinerebbe una irragionevole sanzione suppletiva a carico del tesserato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica fino al 17/11/2018 anziché fino al 17/01/2019 disponendo la restituzione della relativa tassa.

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

129 / r. Stagione Sportiva 2017/2018.

Reclamo proposto dalla Società Firenze Sud Sporting Club in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. presso la D.P. di Firenze ha sanzionato il Calciatore Alinari Daniel con la squalifica fino al 23.11.2018. (C.U. n. 53 del 29.5.2018).

Il legale rappresentante della Società Firenze Sud Sporting Club contesta la decisione del G.S. competente, che, sopra indicata, è così motivata:

"Alla notifica del provvedimento di seconda ammonizione che ne determinava l'espulsione prendeva il pallone e lo scagliava con forza in direzione dell'arbitro il quale non veniva colpito perchè prontamente si scansava: Sanzione determinata in considerazione del periodo di inattività estivo."

Il reclamante sostenendo che dallo stesso rapporto di gara si evince l'assenza di intenzionalità nel gesto compiuto dal calciatore di colpire l'Arbitro, giustifica il comportamento del calciatore con la stanchezza ed il nervosismo che colpiscono di norma gli atleti sul finire della competizione.

Rilevato che, in ogni caso, il D.G. non è stato raggiunto dal pallone, il reclamante richiede un'ampia riduzione della sanzione chiedendo altresì di essere ascoltato.

Nel corso della personale audizione – avuta cognizione del supplemento al rapporto di gara acquisito dalla Corte – conferma integralmente le tesi difensive esposte con il reclamo ed insiste nella riduzione della sanzione comminata.

In sede di decisione la Corte non può non rilevare come la decisione del G.S.T. sia stata assunta in linea con quanto indicato sul rapporto di gara con il quale il D.G. afferma con decisione: *".....prendeva il pallone e lo scagliava con forza di fronte a lui e per non essere preso dalla pallonata mi sono dovuto scansare"*.

Da siffatta descrizione appare che il pallone è stato preso con le mani e scagliato (non viene indicato come) *"di fronte a lui"*, con ciò evidentemente intendendo essersi i due trovati l'uno di fronte all'altro.

Tale descrizione muta con il supplemento con il quale il gesto diventa *"...la pallonata calciata in modo violento non so se era rivolta a me ma fatto sta che è passata ad un metro e mezzo di distanza da me...."*

Tale macroscopica contraddizione nella descrizione del fatto, emergente dalla comparazione dei due documenti, ha indotto il Collegio a richiedere al D.G. ulteriori chiarimenti sull'episodio.

In quest'ultima occasione il D.G. ha precisato che l'Alinari ha raccolto il pallone con le mani e lo ha calciato – da una distanza di tre metri – verso di lui passando alla distanza di un metro e mezzo soggiungendo di aver avuto *"la sensazione"* che la pallonata fosse diretta a lui pur dichiarando di non averne *"certezza assoluta"*.

Questa ulteriore precisazione conduce la Corte a rilevare preliminarmente ed in via generale che gli arbitri nel descrivere fatti generatori di provvedimenti disciplinari, non debbono manifestare semplici sensazioni ma hanno il dovere specifico di descrivere con assoluta precisione i fatti realmente accaduti.

Nel caso di specie non è credibile che un pallone che venga calciato volontariamente, all'evidente scopo di recare nocimento, verso una persona da una distanza di appena tre metri non raggiunga il bersaglio passando, peraltro, a circa un metro e mezzo da questo.

Peraltro in sede di precisazione non viene ribadito che la traiettoria del pallone fosse tale da costringere l'Arbitro a scansarsi circostanza confermata dalla distanza di questi dalla traiettoria che è, con lo stesso documento, valutata in un metro e mezzo.

In ultimo, ma non per ultimo, il Collegio osserva che il D.G. nel supplemento di rapporto, confermando la circostanza nelle ulteriori precisazioni richieste dal Giudicante, afferma esplicitamente di non avere la certezza che la pallonata fosse stata indirizzata intenzionalmente verso di lui.

Tale mancanza di certezza, reiteramente affermata ed assolutamente ignota al G.S.T., non consente di rubricare il gesto come tentata violenza nei confronti del D.G., dovendosi contestare all'Alinari la violazione delle norme di carattere comportamentali richieste dall'Ordinamento sportivo non disgiunta dalla potenzialità lesiva che esso ha rappresentato nei confronti degli altri tesserati presenti.

P.Q.M.

la C.S.A.T. della Toscana, accogliendo il reclamo, infligge al Calciatore Daniel Alinari la squalifica per mesi cinque e così fino al 23.10.2018.

Dispone la restituzione della tassa.

130 stagione sportiva 2017/2018 Reclamo Ssd Argentario Avverso Squalifica Calciatore Tropi Niccolo' Fino Al 15/10/2019 (C.U. N° 53 Del 4/6/2018)

Propone rituale reclamo la SSD Argentario, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Grosseto con la seguente motivazione: *“ Al termine della gara circondava il DG offendendolo e minacciandolo ripetutamente dando due spinte sul petto del DG stesso facendolo indietreggiare di due passi; arrivato nei pressi dello spogliatoio reiterando le minacce lo spingeva da dietro facendolo quasi cadere dentro lo spogliatoio. La sanzione tiene conto, in base al criterio dell'afflittività, dei due mesi di sospensione per la pausa estiva.”*

La reclamante col reclamo, non contesta i fatti ammettendo il comportamento scorretto del calciatore, ma solo perché finalizzato, nella concitazione del momento, alla richiesta di specifiche spiegazioni con un contatto volto a richiamare l'attenzione piuttosto che ad un vero e proprio gesto violento nei confronti dell'arbitro.

A tal proposito fa presente il pentimento del calciatore allegando la lettera di scuse in relazione al proprio comportamento.

La Corte d'Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.

Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l'episodio confermando l'accaduto in particolare soffermandosi sugli episodi peraltro nemmeno contestati dalla reclamante.

L'esame della Corte pertanto si sofferma principalmente sull'entità della sanzione inflitta, la quale appare decisamente eccessiva.

Infatti gli episodi contestati a seguito del supplemento di rapporto, seppur gravi e reiterati, porterebbero ad una squalifica stimata nell'ordine dei sei mesi che, volendo applicare un aumento per il criterio dell'afflittività in considerazione del periodo di sospensione dei campionati, può essere elevata di ulteriori mesi due fino ad un totale di otto mesi di squalifica.

Il Giudice di prime cure afferma che *“La sanzione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo di inattività ufficiale”* con ciò motivando un inasprimento della squalifica, rispetto a fattispecie analoghe sanzionate nel corso dello svolgimento dei campionati, in omaggio ad un doveroso principio di afflittività.

Tale impostazione non appare interamente condivisibile.

Bisogna evidenziare come un aumento in base al criterio di afflittività, può anche essere opportuno, tuttavia, in considerazione che il periodo di sospensione dei campionati non è periodo di totale inattività per i calciatori (tornei, amichevoli, coppe etc.) soprattutto per le squadre dei campionati giovanili, l'aumento della sanzione deve stimarsi nella metà circa della sospensione dei campionati.

Laddove si comminino sanzioni superiori all'anno non vi è ragione di effettuare alcun aumento, posto che una squalifica di un anno e più è ugualmente afflittiva sia che sia data durante i campionati o a fine degli stessi.

Nel caso in esame sembra addirittura che il primo giudice abbia calcolato due volte il periodo di sospensione, e ciò appare oltremodo non condivisibile.

Infine le scuse del calciatore, pur essendo apprezzate, non possono portare ad alcuna diminuzione e non possono costituire attenuante.

P.Q.M.

La C.A.S.T. accoglie il reclamo, rideterminando la squalifica fino al 4 febbraio 2019 ordina restituirsi la tassa relativa.

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI**131 Stagione Sportiva 2017/2018 Reclamo Del Signor Cavicchi Gabriele In Proprio Avverso Squalifica Fino Al 1\1\2019 (C.U. N° 67 Del 6\6\2018)**

Propone rituale reclamo in proprio il signor Cavicchi Gabriele calciatore dell'Atletico Piombino avverso la squalifica in oggetto comminata dal GST di Livorno con la seguente motivazione: *“Espulso per doppia ammonizione alla notifica offendeva il DG. Al termine della gara rientrava sul t.d.g. e spingendo con il petto il DG lo offendeva insieme alla terna arbitrale; di poi mentre il DG rientrava negli spogliatoi si avvicinava a quest'ultimo reiterando le offese. La sanzione è stata determinata in considerazione del periodo di inattività ufficiale.”.*

Assume il reclamante in punto di fatto di aver avuto un diverbio con il DG ma senza contatto fisico solo dopo che lo stesso arbitro aveva attinto il calciatore all'uscita dal campo con un colpo alla spalla e solo a quel punto il Cavicchi avrebbe chiesto spiegazioni insultando l'arbitro senza mai toccarlo.

Sul punto chiede di essere chiamato a confermare con l'audizione diretta e/o con la testimonianza dei propri genitori.

In punto di pena e di diritto ritiene la sanzione sproporzionata richiamando il disposto dell'art. 19 4° comma sostenendo non essere applicabile una sanzione *“a tempo”* per carenza della condotta violenta.

Richiama infine la mancanza di precedenti specifici e, quindi, l'assenza di recidiva, concludendo in tesi per la revoca ed in ipotesi per la riduzione nei minimi della sanzione irrogata.

Le difese venivano reiterate dal difensore Avv. Tagliaferri all'udienza di comparizione del 22 giugno 2018 alla quale partecipavano il signor Cavicchi Gabriele assistito anche da entrambi i genitori essendo minore di età.

La Corte esaminato il reclamo acquisito il supplemento, sentita la parte tramite il proprio difensore di rapporto decide di accogliere il reclamo medesimo.

L'arbitro nel supplemento conferma quanto già riferito nel rapporto e pertanto in punto di fatto non vi sono margini di accoglimento costituendo il rapporto ed il supplemento prova privilegiata nell'ambito del procedimento sportivo ordinario, né le istanze istruttorie posso trovare ingresso stante l'espresso divieto di prove orali nel CGS.

Quanto all'applicazione del 4° comma dell'art. 19, l'attingere il DG in modo più o meno violento, configura sempre atto di violenza che determina una squalifica a tempo di durata variabile a seconda dell'entità del contatto e delle conseguenze per il DG.

Tuttavia nel caso in esame i fatti addebitati al calciatore Cavicchi, considerata proprio l'entità lieve del contatto e l'assenza di conseguenze dannose per il DG potrebbero portare ad una squalifica inferiore a quella inflitta e che, anche con l'aumento per il periodo di inattività, per le considerazioni che seguiranno di ritiene equo commisurare fino al 30 novembre 2018.

A proposito dell'aumento per il periodo estivo la Corte ha deciso di considerare il periodo conteggiabile in modo diverso dal normale ovvero con un tempo pari alla metà del periodo di inattività.

Infatti nel periodo estivo, al termine dei campionati, vi sono i tornei estivi (specie per le categorie giovanili, come del resto quella in esame) amichevoli precampionato, coppe etc. che inducono a ritenere eccessivo aggravare la sanzione base per tutto il periodo di teorica inattività dai campionati.

Quanto alla mancanza di precedenti specifici e di recidiva, la circostanza, nell'ordinamento sportivo, non costituisce attenuante, e quindi non rileva, mentre avrebbe costituito un'aggravante specifica la recidiva, se contestata.

P.Q.M.

La C.A.S.T accoglie il reclamo e ridetermina la sanzione squalificando il signor Gabriele Cavicchi fino al 30 novembre 2018 ed ordina restituirsi la relativa tassa

ALLIEVI PROVINCIALI – TORNEO IV PAGANICO CUP

132 STAGIONE PORTIVA 2017/2018 Reclamo della soc. Atletico Piombino avverso decisione del GST Livorno.Squalifica:

-Balestrieri Giovanni fino al 01.10 .2018

-Botter Alessandro fino al 01.10.2018

-Di Gennaro Emanuele fino al 01.10.2018

C.U 67 del 06.06.2018

Ritenendo il referto arbitrale generico e incongruente rispetto ai fatti avvenuti durante la gara Atletico Piombino / Giovanile Amiata , fatti dei quali da una sua versione , la soc. Atletico Piombino , tramite il suo Presidente , chiede l'annullamento delle sanzioni ed in ipotesi una loro sostanziale diminuzione.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'Art 36 comma 2 CGS il quale testualmente recita “ *Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U in cui è riportata la decisione del G.S che si intende impugnare.*”

Nel caso che occupa il provvedimento è stato pubblicato sul C,U 67 del 06/06/2018 mentre il reclamo è stato inoltrato il 15/06/2018. Il ritardo con cui l'Atletico Piombino ha prodotto il gravame mette nella condizione la Corte di non poter discuterne il merito.

P.Q.M.

Il reclamo viene dichiarato inammissibile e la tassa dovuta incamerata

CAMPIONATO ESORDIENTI

118 Stagione sportiva 2018 -2019 Oggetto: C.U. n. 50 del 26.04.2018

Reclamo del sig. Gorgoni Giacomo (in proprio) avverso l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 24.07.2018 (tre mesi) inflitta dal G.S. Arezzo.

Con rituale reclamo il sig. Gorgoni Giacomo impugna la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 24.07.2018 (tre mesi) inflitta dal G.S. Arezzo, con la seguente con la seguente motivazione: “*A fine gara protestava nei confronti del Dg per una decisione precedentemente assunta nel contempo esercitandole una leggera pressione sul petto con il dito indice per 2 volte, senza tuttavia procurandogli dolore*”.

Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato poiché emesso in ragione di un fatto mai accaduto; nega di aver toccato sul petto il direttore di gara, tenendo comunque a precisare che ove il fatto fosse accaduto lo stesso sarebbe avvenuto in modo casuale nel gesticolare al momento della protesta.

Rileva, in ogni caso, che la condotta di cui sopra non potrebbe essere ritenuta violenta, tenuto conto peraltro dell'assenza di aggressività e, sotto il profilo psicologico, di intenzionalità volta a procurare dolore all'ufficiale di gara.

Sottolinea altresì l'incongruenza tra quanto indicato nell'impianto motivazionale dal giudice di prime cure e quanto indicato dal direttore di gara nel referto, relativamente al momento in cui sarebbe avvenuto il fatto contestato, in quanto verificatosi alla fine del secondo tempo e non 'al termine della gara.

Produce infine, a supporto della propria difensiva, dichiarazione dell'allenatore in seconda, tal sig. Enrico Casucci, chiedendo alla Corte l'annullamento/riforma del provvedimento impugnato.

La Corte, letti i motivi di reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide.

Il reclamo è infondato.

Gli atti di gara, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, confermano i fatti posti alla base dell'impianto motivazionale, con particolare riferimento all'aver il Gorgoni con fare provocatorio e arrogante (comunque non violento) toccato per due volte il direttore di gara sul petto con il proprio dito indice, il tutto, come peraltro precisato dall'ufficiale di gara, per attirare l'attenzione del medesimo.

Le risultanze arbitrali appaiono, dunque, chiare e del tutto coerenti nel cristallizzare la condotta del tesserato, per cui di nessun pregio appaiono ex art. 35 C.G.S. le contestazioni mosse dal reclamante sul tema dell'esistenza/inesistenza del contatto avvenuto tra il Gorgoni e il direttore di gara, assumendo evidentemente quest'ultimo piena responsabilità anche nell'ipotesi di contatto avvenuto in modo casuale, per effetto del contegno assunto nei confronti dell'ufficiale di gara.

Di nessun pregio appare inoltre l'incongruenza rilevata dalla reclamante relativamente al momento in cui è avvenuto il fatto contestato, poiché incongruenza che non incide sotto il profilo logico - causale il provvedimento impugnato, trattandosi di circostanza ininfluenza dal punto di vista degli addebiti contestati, tenuto conto peraltro che entrambi i referti gara sottolineano chiaramente che il fatto è avvenuto *'alla fine del secondo tempo'*.

Inconsistente e del tutto irrilevante, dal punto di vista istruttorio, è la dichiarazione prodotta dal ricorrente finalizzata a scagionare il Gorgoni da responsabilità per i fatti contestati, vuoi perchè detta dichiarazione è giuridicamente un *non sense* in quanto volta a dimostrare un fatto negativo, vuoi perchè appare eludere il divieto di dichiarazioni testimoniali che caratterizza il procedimento disciplinare sportivo, vuoi infine perchè palesemente smentita, come sopra evidenziato, dalle dichiarazioni arbitrali cui il Collegio affida indubbia credibilità.

Merita infine osservare, sotto il profilo della richiesta riduzione, che la reclamante confida nell'accoglimento della relativa istanza evidenziando che il comportamento del Gorgoni non è stato caratterizzato da connotati di violenza.

Il Collegio ritiene di dover rigettare anche in questo caso l'istanza di riduzione in quanto nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente calibrato la sanzione in ragione di una condotta altamente irrispettosa tenuta nei confronti dell'ufficiale di gara, del tutto svincolata dai criteri generalmente adottati in ipotesi di condotte violente.

Sanzione congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Gorgoni Giacomo,

- respinge il reclamo;
- conferma il provvedimento impugnato;
- ordina disporsi l'addebito della tassa di reclamo.

127 Stagione sportiva 2017/2018 Gara Ardenza – Atletico Lucca (1-7) del 06/05/2018. Torneo II Edizione Primavera Giallorossa – Pisa. In C.U. n.64 della Delegazione Provinciale di Livorno.

La società Ardenza propone reclamo avverso la squalifica fino al 06/01/2021 inflitta dal G.S. al calciatore Morabito Pasquale il quale "scagliava violentemente il pallone addosso al D.G., alla notifica lo spingeva e ripreso il pallone in mano dopo una finta lo lanciava nuovamente verso il D.G. facendogli cadere il taccuino dalla mani; mentre il D.G. raccoglieva da terra il taccuino lo colpiva con un calcio all'addome senza procurargli dolore poi liberatosi dai compagni che lo trattenevano colpiva nuovamente il D.G. all'addome con i tacchetti della scarpa procurandogli dolore momentaneo. Veniva allontanato grazie all'intervento dei dirigenti della propria squadra".

La reclamante, con un succinto gravame, sostiene che *"i fatti non corrispondono all'accaduto"*.

Ritiene la sanzione eccessiva anche per la giovane età del ragazzo e per il fatto che il proprio tesserato ha dichiarato di non avere colpito l'arbitro con calci.

A sostegno di tale tesi cita due testimoni che sono disponibili a partecipare ad un incontro fra le parti interessate.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma integralmente quanto già sostenuto in prime cure.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.

In via preliminare respinge la richiesta di prova testimoniale in quanto non prevista normativamente per questo tipo di procedimento.

Nel merito, la Corte rileva come le tesi difensive siano praticamente inesistenti basandosi su dichiarazioni dello stesso calciatore e quindi prive di alcun pregio, così come nessuna rilevanza può avere un eventuale giustificativo dovuto alla giovane età del tesserato che anzi, così come da giurisprudenza consolidata di questo Giudice, rappresenta tutt'altro che un'attenuante visto lo scopo educativo e ricreativo del Settore Giovanile e Scolastico.

In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben parametrata in relazione ai fatti ascritti al calciatore Morabito Pasquale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- Circolare n. 77 – modalità e procedure in ordine alla variazione di attività art. 118 - 2018/2019
- Comunicato Ufficiale n. 111 Risultati gare di finale fase nazionale Campionati Juniores, Primavera e Coppa Italia regionale, decisioni del GS
- Comunicato Ufficiale n. 351- beach soccer proroga termini iscrizione Campionato Nazionale Femminile Serie A 2018
- CLASSIFICHE UFFICIALI - Stagione sportiva 2017/18
- CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA -Stagione sportiva 2017/18
- Procedure di tesseramento dei calciatori minori per la stagione sportiva 2018/2019
- Comunicato Ufficiale n. 124/S.G.S. del 28 giugno 2018

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 29/06/2018

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



COMUNICATO UFFICIALE n. 351

(Beach Soccer – n. 14/BS)

PROROGA TERMINI ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A 2018

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., comunica la proroga dei termini di iscrizione per il completamento della documentazione necessaria all'iscrizione al Campionato Nazionale Femminile di Serie A 2018.

Tale termine è prorogato a **martedì 3 luglio 2018**, entro le ore 13:00; alla chiusura del predetto termine verrà predisposto un elenco delle domande pervenute, con la specificazione di quelle ammissibili e non ammissibili. Eventuali nuove domande saranno prese in considerazione, se necessarie al completamento dell'organico, nel rispetto dei criteri previsti dal Comunicato Ufficiale n. 242 L.N.D. (2/BS), del 26 marzo 2018.

Il termine ultimo per la presentazione della lista completa delle 20 calciatrici è anch'esso procrastinato a martedì 3 luglio 2018, con possibilità di integrazione della stessa entro martedì 10 luglio così come stabilito da C.U. n. 242 L.N.D. (2/BS), del 26 marzo 2018.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A DI BEACH SOCCER 2018 – SPECIFICA SU C.U. n° 241 LND (1/BS) del 26 marzo 2018 – Art. 4, punto 6 (TESSERAMENTO – LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO)

In merito alle prescrizioni espresse nel sopra citato Art. 4, punto del CU n° 241 LND (1/BS), inerente ai limiti di partecipazione dei calciatori alla Fase Finale (Play Off) del Campionato di Serie A 2018, si specifica quanto segue:

- i calciatori tesserati nella prima finestra di tesseramento (Tesserati fino al 24 maggio 2018) che scontano più giornate di squalifica e risulteranno impossibilitati a partecipare ad una tappa dei gironi di qualificazione del Campionato - la squalifica copre tutte le giornate che costituiscono la tappa - dovranno garantire la propria presenza ad almeno una gara delle due tappe di qualificazione rimanenti;
- i calciatori tesserati nella prima finestra di tesseramento (Tesserati fino al 24 maggio 2018) che scontano più giornate di squalifica e risulteranno impossibilitati a partecipare a due tappe dei gironi di qualificazione del Campionato - la squalifica copre tutte le giornate che costituiscono le due tappe - dovranno garantire la propria presenza ad almeno una gara della rimanente tappa di qualificazione;

- i calciatori tesserati nella prima finestra di tesseramento (Tesserati fino al 24 maggio 2018) che scontano più giornate di squalifica e risulteranno impossibilitati a partecipare a tutte le tappe di qualificazione del Campionato - la squalifica copre tutte le giornate che costituiscono le tre tappe - potranno regolarmente prendere parte alla Fase Finale (Play Off) del Campionato di Serie A 2018;
- i calciatori tesserati nella seconda finestra di tesseramento (Tesserati dal 2 al 4 luglio 2018) che risultano squalificati per le tre giornate successive - ultima tappa dei gironi di qualificazione del Campionato – potranno regolarmente prendere parte alla Fase Finale (Play Off) del Campionato di Serie A 2018;

Resta valida, anche per i casi sopra descritti, la deroga relativa alla presentazione di regolare Certificato medico che attesti un infortunio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)



Roma, 26 Giugno 2018

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 77

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015, n. 77 del 17 Giugno 2016 e n. 83 del 22 Giugno 2017, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2018/19.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2018/19 – è fissato dal 1° luglio 2018 al 14 settembre 2018 (ore 19.00). Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente



attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2019/2020. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopraccitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un



Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.


Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. (per la stagione 2018/19 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2018 al 14 settembre 2018, ore 19.00**), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale **in forma telematica**



(apposizione della firma elettronica) con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it

e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 111 del 26/06/2018

COMUNICAZIONI

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 350 e delle circolari fino alla 75 della L.N.D. per la stagione sportiva 2017/2018, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all'indirizzo: www.lnd.it

Risultati gare di Finale

Gara di finale fase nazionale Campionato Primavera

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 23/06/2018

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE FI - 1 Giornata - A		
JUVENTUS SPA	- PINK SPORT TIME	3 - 4

A nome del Vice Presidente L.N.D. Delegato Sandro Morgana, del Segretario e di tutto il Dipartimento Calcio Femminile le più vive congratulazioni a Presidente, Dirigenti, Staff Tecnico e Calciatrici della Società Pink Sport Time per il brillante risultato conseguito.

Gara di finale fase nazionale Campionato Juniores

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 23/06/2018

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE FI - 1 Giornata - A		
VENEZIA FEMMINILE	- LIBERTAS FEMMINILE	5 - 1

A nome del Vice Presidente L.N.D. Delegato Sandro Morgana, del Segretario e di tutto il Dipartimento Calcio Femminile le più vive congratulazioni a Presidente, Dirigenti, Staff Tecnico e Calciatrici della Società Venezia Femminile per il brillante risultato conseguito.

Gara di finale fase nazionale Coppa Italia regionale

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 24/06/2018

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE FI - 1 Giornata - A		
PINEROLO	CITTA' DI PONTEDERA S.R.L.	3 - 2

A nome del Vice Presidente L.N.D. Delegato Sandro Morgana, del Segretario e di tutto il DCF le più vive congratulazioni a Presidente, Dirigenti, Staff e Calciatrici della Società Pinerolo per il risultato conseguito.

Giusto quanto al CU 1-Unico del 03/07/2018, pagina 44, la squadra vincitrice la Coppa Italia regionale di calcio femminile 2017/2018 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica FIGC*) 2018/2019. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C (*ora di Eccellenza Femminile*). Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della FIGC*) viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Serie C eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- alla società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Interregionale;

Avuto riguardo al fatto che le società finaliste risultavano essere Pinerolo e Città di Pontedera e che tra le altre semifinaliste anche la ASD Sant'Egidio Femminile aveva acquisito per meriti sportivi il diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C (*denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.*), l'altra semifinalista

A.S.D. Union Villanova matricola 914072

Acquisisce il diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C (denominazione in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) per la Stagione Sportiva 2018/2019

Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Sergio Lauro, nella seduta del 25.06.2018, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano integralmente:

Gara di finale fase nazionale Campionato Juniores

Gara del 23 / 06 / 2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

➤ **A CARICO DI SOCIETA'**

AMMENDA Euro 50,00 VENEZIA FEMMINILE

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

➤ **A CARICO DI CALCIATRICI NON ESPULSE DAL CAMPO**

AMMONIZIONE I infr DIFFIDA

VERGARO ALESSANDRA (LIBERTAS FEMMINILE)

Gara di finale fase nazionale Campionato Primavera

Gara del 23 / 06 / 2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

➤ A CARICO DI CALCIATRICI NON ESPULSE DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MASU CARLOTTA

(JUVENTUS SPA)

DI BARI MARTINA

(PINK SPORT TIME)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

SERTURINI ANNAMARIA

(PINK SPORT TIME)

Gara di finale fase nazionale Coppa Italia regionale

Gara del 24 / 06 / 2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

➤ A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 03/07/2018

PANTANI MAURIZIO

(CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

➤ A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER 1 GARA

ULIVIERI RENZO

(CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

➤ A CARICO DI CALCIATRICI NON ESPULSE DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

GAVAGNI LINDA

(CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DEL PRETE PRISCILLA

(CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

PANTANI GENNI

(CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

BASTA TERESA

(PINEROLO)

Il Giudice Sportivo, avv. Sergio Lauro

Publicato in Roma il 26 / 06 / 2018 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato
Sandro Morgana



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA - VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2017 - 2018

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 124/S.G.S. del 28 giugno 2018

ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultato gara del 27/06/2018 - Finale

VINCENTE GIRONE A VINCENTE GIRONE B
CAMPITELLO (TR) GIORGIONE (TV) 1 - 2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, nella seduta del 27/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 27/06/2018

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LEONARDI PIETRO (CAMPITELLO)
Per frase offensiva nei confronti dell'Arbitro.

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (ILINER)

LEONARDI PIETRO (CAMPITELLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (ILINER)

LORA ALMONTE GERARDO WILLIAMS (CAMPITELLO) FASSINA FILIPPO (GIORGIONE CALCIO 2000)
SALOMONE FILIPPO (GIORGIONE CALCIO 2000)

CAMPIONE D'ITALIA ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE
2017/2018



A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 (TV)